

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2160-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE COLOMBO Vittorino - V.)

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11,
recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per
l'acquedotto pugliese

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro di Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1987

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, all'esame del Senato per la conversione in legge, costituisce la reiterazione del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 77, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, e reca misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Tale ente, costituito sin dal 1919, provvede, com'è noto, alla costruzione e gestione di acquedotti e fognature nelle regioni Puglia e Basilicata e in provincia di Avellino ed ha svolto un'opera di rilevanza tale da rendere superflua una sua illustrazione in questa sede.

L'andamento della situazione economico-finanziaria dell'ente ha fatto registrare negli ultimi anni il frequente ripetersi di disavanzi di bilancio che hanno richiamato l'attenzione sulla inadeguatezza degli introiti tariffari e affacciata l'ipotesi di revisioni strutturali dell'ente stesso, anche in relazione a una possibile redistribuzione di funzioni tra l'ente, le regioni e gli enti locali.

Il disegno di legge al nostro esame attiene esclusivamente al primo aspetto e prevede un intervento finanziario finalizzato al ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985. Ciò è previsto nell'articolo 1 con la concessione a favore dell'ente di un contributo a tale scopo nel limite massimo di 150 miliardi di lire, mediante il rilascio di titoli di Stato da effettuarsi, per l'importo di 80 miliardi, direttamente all'Enel a saldo del debito dell'Ente acquedotto pugliese connesso alla fornitura di energia elettrica. Per la quota rimanente il rilascio di titoli di Stato avviene a favore dell'istituto cassiere dell'ente.

Con l'articolo 2 del testo del decreto, l'Ente autonomo acquedotto pugliese è autorizzato ad adeguare annualmente le tariffe relative alla erogazione idrica in misura pari al tasso di inflazione programmato e ciò tenendo conto che la attuale procedura per l'adeguamento delle tariffe, a fronte del disavanzo verificatosi, provoca la negativa conseguenza di alcuni anni di ritardo tra la richiesta e l'adeguamento stesso.

A tale proposito però l'8^a Commissione ha rilevato che, in ordine ai problemi più generali dell'ente e alle sue eventuali modifiche strutturali, sono già stati assegnati alla Commissione stessa due disegni di legge, rispettivamente di iniziativa governativa e parlamentare, ed ha ritenuto pertanto che l'argomento vada più opportunamente affrontato in sede di discussione di tali provvedimenti, esprimendo altresì l'intendimento che ciò debba avvenire al più presto.

La Commissione propone, pertanto, all'Assemblea la soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge.

L'articolo 3 provvede ad indicare l'onere finanziario del provvedimento con la conseguente copertura.

Quanto al disegno di legge di conversione è da rilevare che con l'articolo 1 vengono ovviamente convalidati gli atti e i provvedimenti adottati in forza del precedente decreto-legge non convertito e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici che ne sono derivati.

In conclusione l'8^a Commissione propone all'Assemblea la conversione del decreto-legge in esame con la modifica indicata.

COLOMBO Vittorino (V.), *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore **FABIANI**)

4 febbraio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di sua competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1987.

Misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad assicurare la piena funzionalità dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario, a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985, nel limite massimo di lire 150 miliardi.

2. All'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1° dicembre 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data. Detti titoli sono rilasciati all'ENEL, per l'ammontare massimo di lire 80 miliardi, a saldo dei debiti contratti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per fornitura di energia elettrica a tutto il 31 dicembre 1985, e, per la rimanenza, all'istituto cassiere dell'Ente medesimo.

3. L'istituto cassiere è autorizzato a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, contestualmente all'acquisizione dei titoli di Stato di cui al comma 2, un finanziamento di pari importo che l'Ente medesimo è tenuto a destinare esclusivamente al ripiano del disavanzo di cui al comma 1. Detta somma, in conseguenza del titolo della sua concessione, non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 2.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1987, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad adeguare annualmente le tariffe, i canoni e le quote fisse relativi alla erogazione idrica per qualsiasi uso in misura pari al tasso di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, iscrivendoli nel relativo bilancio di previsione.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, si provvede, quanto a lire 150 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese», nonchè, quanto a lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, allo stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI